



COMUNE DI SAVONA
SETTORE URBANISTICA

Regolamento
edilizio
1916

→ E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

COMUNE DI SAVONA

REGOLAMENTO EDILIZIO

adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 222 del 4 luglio 1916 - vistato dal Ministero dei LL.PP. il 31 agosto 1916 Div. 2^a N. 4165.

Modifiche

- a) ART. 48: con deliberazione podestarile n. 673 del 10/7/1939 - V° ed approvata dalla G.P.A. il 25/7/1939 n. 255 (a seguito di circolare Ministeriale riportata sulla prefettizia n. 24671 dell'11/12/1936 Div. 2/1 e prefettizia 13/4/1939 Div. 2/1); Decreto Presidente Giunta Regione Liguria n. 3326 del 30 dicembre 1974 (delibera della Giunta Municipale n. 2010 del 20 novembre 1973,) ratificata con deliberazione consiliare n. 415 del 30 novembre 1973; delibera n. 513 del 22/12/80 esecutiva il 26/1/1981 (legge regionale n. 15 del 18/3/1980).
- b) ART. 41 bis: con deliberazione podestarile n. 127 del 10/2/1940 - V° ed approvata dalla G.P.A. il 26/3/1940 n. 3603 - e n. 576 del 13/5/1941 - V° ed approvata dalla G.P.A. il 15/7/1941 n. 5756 (a seguito prefettizie 10/1/1940 n. 91, 24/3/1941 n. 6025 e 12/5/1941 n. 10544).
- c) ART. 14 e ART. 29 e abrogazione artt. 16, 23, 24: con deliberazione n. 251 del Consiglio Comunale dell'11/7/1949 - approvata con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto col Ministero dell'Interno l'8 settembre 1950 Div. 23 n. 727.

PARTE I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Son. soggette al presente regolamento tutte le costruzioni di qualunque genere e destinazione che sono eseguite nelle zone comprese entro il territorio del Comune dove le costruzioni vanno sorgendo ed agglomerandosi con caratteri di regolarità e continuità

lungo le vie e piazze pubbliche e nell'interno delle proprietà private semprechè queste ultime costruzioni siano visibili dalle vie o piazze stesse.

Art. 2

Zona.

La zona di territorio comunale soggetta alle prescrizioni del presente regolamento è compresa entro i seguenti confini:

Il torrente Quiliano, la spiaggia del mare dal torrente Quiliano al fanale verde.

Linea che dal moio di tramontana percorrendo il rivo si arresta a 20 metri prima di raggiungere la provinciale per Genova indi si mantiene a 20 metri al di sotto di detta strada fino ad avvolgere la casa Oreggia e raggiungere la provinciale - linea retta che salendo unisce questo punto con altro posto a 20 metri a N. E. dell'incontro delle vie S. Pocco e S. Antonino. Linea a 20 metri a N. O. della via S. Antonino e suo nuovo tracciato fino alla chiesa di Loreto. Linea retta che dalla chiesa di Loreto va a raggiungere il rivo Balletta ad un punto situato a 20 metri prima del suo sbocco nella via S. Lorenzo. Linea che mantenendosi a 20 metri a N. E. della via S. Lorenzo e a 20 metri N. della via Schiantapetto si arresta a 20 metri prima della linea ferroviaria per Torino. Linea che segue la linea per Torino a 20 metri a N. E. fino all'imbocco Sud della galleria di Marmorassi. Linea che dal suddetto imbocco Sud va diretta alla cappella di S. Martino, traversa il Letimbro e quindi segue l'andamento della sua sponda destra alla distanza costante di metri 30 fino a raggiungere il rivo delle castagne. Indi sale per detto rivo, scende per la via Marlonna degli Angeli arrestandosi a 20 metri a monte di via Folconi. Da questo punto la linea di demarcazione si mantiene a 20 metri a monte delle seguenti vie: Folconi, Rocca di Legino e delle Cave, a 20 metri a S. O. di via del Chiappino fino alla linea ferroviaria per Ventimiglia; segue questa linea fino ad un punto situato a metri 20 a Nord della via Crocetta. Da questo punto si mantiene a 20 metri a Nord della via della Crocetta stessa, della piazza di Legino, della via delle Ferriere ed a 20 metri a N. O. del rivo delle Quattro Stagioni, fino a raggiungere nuovamente la ferrovia di Ventimiglia; si protrae lungo detta ferrovia fino ad un punto situato a 30 metri a N. E. della strada comunale per Quiliano e segue a questa distanza di 30 metri sino al confine del Comune.

Sono aggiunti a questa zona i terreni posti da ambo i lati:

- a) della via Rocca di Legino fino alla piazza omonima.
- b) della via Costacavalli fino alla piazza Doria.
- c) della via Chiabrera fino al torrente Molineru.
- d) primo tratto di zona estesa dal ponte Olivè al Santuario

ovvero fosse attigua a cortili di altre proprietà, dovranno risultare nei disegni i perimetri delle costruzioni esistenti colle relative altezze.

Occorrendo potranno essere richiesti un tipo planimetrico della località nella scala 1:500 ed i particolari di costruzione o di decorazione nella scala di 1:20 almeno, nonchè quelle altre indicazioni che a schiarimento della domanda fossero ritenute necessarie.

I disegni che corredano la denuncia dovranno essere presentati in un esemplare bollato ed una copia in carta libera. Di ciascuno un esemplare verrà restituito al proprietario, a cura del quale dovrà sempre trovarsi sul luogo del lavoro per qualunque richiesta degli agenti comunali.

Art. 6

-Nuova denuncia.

Qualora entro sei mesi dalla presentazione della denuncia di cui all'art. 4, le opere non siano state iniziate, o, se iniziate, siano rimaste sospese per oltre sei mesi, la denuncia stessa si riterrà come non avvenuta, epperò le opere non potranno essere intraprese o continuate se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta.

Art. 7

Varianti al progetto.

Le opere dovranno effettuarsi esattamente a norma del progetto presentato. Venendosi nel corso dell'opera a riconoscere conveniente di fare qualche variazione al progetto, prima di mandarla ad effetto si dovrà ottenere come sopra l'opportuno nulla-osta.

Art. 8

Non si potrà addivenire alla costruzione di muri fuori terra, prima che linee confrontanti il suolo pubblico e le relative livellette siano state stabilite o riconosciute dall'ufficio comunale.

Art. 9

La Giunta comunale indicherà entro quali limiti di tempo e di spazio potrà concedersi l'occupazione del suolo pubblico che fosse richiesto per le costruzioni; tale concessione sarà fatta avendo riguardo alla larghezza delle vie e piazze pubbliche, alla necessità del traffico che si effettua lungo di esse, nonchè all'importanza delle costruzioni medesime.

Art. 10

Nulla-osta.

L'Amministrazione comunale, dopo aver ricevuto regolamento denuncia di un'opera da eseguirsi, entro il termine di 30 giorni rilascerà il relativo nulla-osta, oppure notificherà agli interessati le osservazioni che crederà necessarie.

compresa fra una linea che corra lungo la sponda destra del torrente Letimbro a metri 30 ad Ovest della strada comunale Savona - Santuario e la linea ferroviaria.

e) secondo tratto di zona dal Santuario alla località Bagni sulla strada Santuario-Cimavalle compresa tra il torrente Letimbro e la linea ferroviaria.

Per la larghezza di 20 metri da ciascuno dei lati delle vie sopra nominate.

Art. 3

Le disposizioni del presente regolamento s'intendono applicate soltanto alle parti esterne delle costruzioni, sia nel caso di nuovi fabbricati come in quello di trasformazione o riparazione di fabbricati esistenti, e ciò nell'interesse della sicurezza pubblica e nei riguardi del pubblico decoro.

PARTE II.

Art. 4

Denuncia.

Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare edifici, entro le zone stabilite dal precedente art. 2, dovrà farne denuncia al Sindaco, presentandogli, ove occorra, i disegni.

Le denunce fatte in regolare carta da bollo e firmate dal proprietario debbono contenere una sommaria descrizione dei lavori che si vogliono intraprendere.

Art. 5

Allegati alla denuncia.

Allorquando trattisi di fabbricazioni, modificazioni, restauri e decorazioni di edifici o di parti notabili di essi, la denuncia dovrà corredarsi coi disegni dell'opera firmati dal richiedente e dall'ingegnere, architetto o geometra autore del progetto.

La scala dei disegni da presentarsi sarà di 1:100 del vero.

Sarà obbligatoria la presentazione dei seguenti disegni:

a) di tutti i prospetti che fronteggiano vie o piazze pubbliche o che possono essere veduti dalla strada pubblica;

b) le piante del piano terreno, di un piano superiore e degli altri piani che presentassero differenze rispetto a questo;

c) di almeno una sezione verticale che attraversi i cortili, quando vi sono, e dimostri i particolari interni dell'edificio. In ogni disegno saranno notate con numeri le principali dimensioni cioè i lati interni ed esterni delle piante, le altezze dei singoli piani; in essi verrà indicato tutto quanto si riferisce alla distribuzione dell'acqua, delle latrine, pozzi neri e del sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici e delle materie immonde.

Qualora la nuova costruzione fiancheggiasse edifici già esistenti,

Art. 11

In caso di inosservanza del disposto degli articoli precedenti, il Sindaco può far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, o comunque non regolamentari, salvo provocare dal giudice competente la facoltà di demolire a spese del proprietario, e salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'art. 151 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Art. 12

Il nulla-osta da parte dell'Autorità comunale all'esecuzione delle opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi, verso i quali l'Amministrazione comunale non assume responsabilità di sorta.

In caso di inosservanza, potrà il Sindaco revocare il nulla-osta concesso ed ingiungere la riforma delle opere eseguite, od anche provocarne la demolizione a sensi dell'art. 11.

Art. 13

Riforma di edifici.

Quando si tratti di ricostruzioni o riforme di edifici esistenti, e solo in questi casi, potrà il Sindaco, sentita la Commissione igienico-edilizia, dare il nulla-osta per l'esecuzione a progetti di fabbrica che rappresentino evidenti ed importanti migliorie, ancorchè in esse non siano state rigorosamente osservate tutte le prescrizioni del presente regolamento.

PARTE III.

Art. 14

Altezza delle case.

L'altezza delle case di nuova costruzione non potrà essere superiore ai 7/4 della larghezza degli spazi (strade, piazze, aree inedificabili) su cui prospettano qualora detta larghezza sia inferiore a m.14. Potrà raggiungere m.27 qualora detta larghezza non sia inferiore a m.14 qualunque sia la larghezza degli spazi sui quali prospettano i risvolti, e m.30,50 qualora detta larghezza non sia inferiore a m.20 purchè la larghezza degli spazi sui quali prospettano i risvolti non sia inferiore a m.14.

E' però consentito di raggiungere i m.11 qualunque sia la larghezza di detti spazi.

Oltre tali altezze è esclusa ogni altra sovrastruttura (piano arretrato, piano alla mansarda) ad eccezione di quelle strettamente indispensabili per la gabbia della scala e per gli ascensori.

Art. 15

Larghezza delle vie.

La larghezza delle vie e tronchi di via è quella segnata nell'e-

Art. 16

abrogato

Art. 17

Alle norme per l'altezza delle case può derogare il Consiglio comunale per edifici di particolare importanza architettonica con speciale riguardo a quelli per uso pubblico o destinati al culto.

Art. 18

Le case attualmente esistenti possono conservare un'altezza superiore al maximum fissato dal presente regolamento, purché non vi si facciano che lavori di riparazione o di riattamento.

Quando vengono ricostruite, devono ridursi al maximum prescritto negli articoli precedenti.

Art. 19

Costruzioni in arretrato.

Chi intende fabbricare in arretrato alla linea stradale dovrà mantenere la facciata parallela a detta linea, o in caso diverso dovrà adottare una disposizione che -- a giudizio della Commissione igienico-edilizia -- si uniforini ai concetti informativi del piano regolatore, specialmente nei riguardi dell'estetica.

Egli dovrà pure provvedere a decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonché ad una razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizii delle case laterali che, pel fatto dell'arretramento, rimangono offerti alla pubblica vista.

Tanto se l'arretramento si fa a pian terreno, come ai piani superiori di una casa, per gli effetti della determinazione dell'altezza, giusta il disposto dell'art. 14, alla larghezza della via verrà aggiunta quella della zona di arretramento.

Art. 20

Rivolto.

L'altezza delle case sarà misurata dal marciapiede delle strade sulle quali prospettano, fino al ciglio esterno della gronda del tetto.

Quando un fabbricato prospetti sopra due vie di larghezza diverse, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore, per la parte prospettante verso di essa e per un rivolto massimo verso la via minore di metri 14 ed in ragione della larghezza della via minore per il resto.



675
SATTI CENT. 22/1
IL R.

Se la via è a lati non paralleli, si considera come larghezza di essa la media fra le larghezze misurate alle due estremità del fabbricato prospettante sulla via.

Quando la strada non fosse orizzontale l'altezza del fabbricato si misurerà a partire dal centro di ciascun prospetto dell'edificio.

Art. 21

Parapetto attico.

Sul piano inclinato di gronda e sul vivo dei muri perimetrali potrà essere costruito un parapetto-attico (di altezza non superiore a metri 1,30) in armonia colla restante facciata e non minore della sporgenza della gronda, partendo dal vivo della facciata.

Resta assolutamente vietato di poggiare la copertura e l'armatura del tetto, di qualunque forma esso sia, sopra il detto parapetto.

Art. 22

Abbaini.

Quando il tetto coprente la casa sia costruito a falde inclinate, potrà praticarvisi un ordine di abbaini per illuminare gli ambienti a ricavarsi tra il piano d'imposta ed il tetto e la sua sommità, a condizione però che questi abbaini abbiano tutti il rispettivo davanzale sopra lo stesso allineamento parallelo al inuro perimetrale del caseggiato e siano della stessa forma o grandezza tra loro, e corrispondenti verticalmente alle finestre dei piani inferiori.

Art. 23

abrogato

Art. 24

abrogato

Art. 25

Per quanto riflette le norme speciali di igiene e di fognatura, l'altezza e la capacità degli ambienti, le dimensioni e la forma dei cortili e cavedi, le dimensioni ed ubicazioni dei condotti delle acque piovane e luride, dei camini, delle canne della spazzatura ecc., si devono osservare le prescrizioni dettate dai vigenti regolamenti municipali, ed in ispecie del regolamento di igiene edilizia.

PARTE IV.

Delle opere esteriori ai fabbricati.

Art. 26

I balconi, terrazzini, dadi o cornici sporgenti verso gli spazi pubblici devono aprirsi ad un'altezza non inferiore a metri 3,50 che si misura verticalmente dal suolo alle parti inferiori dei lastroni dei poggiuoli o dei loro modaglioni, per quelli che ne sono provvisti, e delle modanature inferiori delle cornici, e comunque dal punto più basso della parte sporgente.

Lo sporto non potrà essere maggiore di metri 1,40 misurati dalla linea di proprietà al punto più sporgente, salvo le possibili eccezioni per speciali ragioni architettoniche. Ad ogni modo la sporgenza massima non potrà essere superiore ad un decimo della larghezza della strada.

Sporgenze - Vettrine.

Le decorazioni e gli zoccoli degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 3 dal suolo della via o piazza non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 10 cent.

Potrà tuttavia essere permesso dal Municipio un maggiore sporto qualora si tratti di edifici di notevole importanza architettonica.

Le vetrine non dovranno sporgere oltre 15 centimetri dal vivo del muro nelle vie di larghezza inferiore a metri 10, non oltre a 20 centimetri in quelle di larghezza fino a 14 metri e non oltre 25 centimetri in quelle di larghezza maggiore.

Art. 28

Sono vietati gli infissi di qualsiasi natura aprentesi all'esterno e le inferriate sporgenti ad un'altezza inferiore a metri 3 dal piano del marciapiede.

Art. 29

Tinteggiature.

Le fronti delle case ed edificii in genere prospettanti verso vie e spazi pubblici, o comunque da queste visibili, devono con speciale riguardo alla loro ubicazione corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, che ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

Le fronti degli edificii formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto sia nelle linee decorative sia nelle tinte.

Sulle testate che si venissero a formare in corrispondenza del risvolto di cui all'art. 20 o sul confine di altri edifici costruiti o da costruirsi ad altezza minore dovranno essere continuati lo stile architettonico, la gronda e le principali decorazioni della fronte prospiciente lo spazio pubblico.

Art. 30

I muri di cinta, anche già esistenti, nelle fronti prospicienti verso le strade o spazii pubblici, devono essere intonacati e coperti con lastre di pietra naturale od artificiale, o di metallo, o con embrici di altra copertura equivalente.

Art. 31

Edifici artistici e storici.

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edificii aventi pregio artistico e storico senza darne preavviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto. Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa, della Giunta municipale, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art. 32

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Art. 33

Qualora l'intonaco e le tinteggiature dei muri di cinta o di prospetti di fabbricati non presentino un aspetto decoroso, il Sindaco potrà prescrivere di rinnovare entro un congruo termine l'intonaco e la tinteggiatura.

Art. 34

I muri delle case, che comunque fossero visibili da spazi pubblici, devono essere debitamente intonacati e convenientemente tinteggiati. Dell'osservanza di questa disposizione è in ogni caso responsabile, di fronte all'Autorità civica, il proprietario dell'edificio in cui la decorazione deve farsi salvo il disposto dell'art. 19.

Art. 35

Gli spazi interposti tra edifici ed edifici, e tra questi e le strade dovranno essere sistemati e recinti in modo da non recare turbamento od offesa al pubblico ornato o decoro e da non costituire un pericolo per la sicurezza del pubblico transito.

Art. 36

Illuminazione dei sotterranei.

Le finestre dei sotterranei dovranno essere aperte dentro gli zoccoli e muniti di inferriata.

Quando non vi sia modo di illuminare direttamente i sotterranei, la Giunta potrà permettere di aprire delle finestre sotto i portici e nei marciapiedi. Dovranno però in quest'ultimo caso essere coperte con lastre di vetro di spessore non minore di metri 0,025 armate con traverse in ferro distanti tra loro non più di 12 centimetri. Le intelaiature dovranno avere la solidità corrispondente alle esigenze del pubblico transito.

Dette aperture orizzontali non potranno essere praticate se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione municipale e la concessione sarà fatta in via precaria revocabile a beneplacito del Municipio.

Art. 37

Condotti diversi.

E' proibito costruire latrine o condotti di latrina, di camini di stufe ed altri all'esterno dei muri perimetrali fronteggianti il suolo pubblico, o visibili da esso, o che abbiano sfogo ad un livello inferiore alla gronda dell'edificio.



N. 14112 VISTO PER COLLO
ESATTI CONT. 50 L. 50 C. 50
R. RECEVTORE

253

Art. 38

Insegne.

È proibito di esporre al pubblico alcuna insegna indicante qualità di commercio, professione ecc., senza aver ottenuto il nulla-osta dall'Autorità comunale a cui si potrà rivolgere regolare denuncia corredata di quelle indicazioni o disegni che saranno ordinati caso per caso. Dette insegne dovranno essere scritte o disegnate sopra tavole di marmo o di lamiera, o simili e non sul vivo del muro.

PARTE V.

Art. 39

Servitù pubbliche.

All'Autorità municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare o far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati, o costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie:

- a) le mensole, i ganci, i tubi ecc., per la pubblica illuminazione;
- b) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e simili;
- c) i ganci ed i sostegni e i fili conduttori elettrici, ferme sempre restando le disposizioni in materia della legge 7 giugno 1894 n. 232;
- d) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti.

Art. 40

Quando uno o più proprietari intendano di sistemare una strada privata gravata di servitù di lato pubblico, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione ed addivene a regolare atto pubblico congruamente garantito, a giudizio dell'Amministrazione comunale, dal quale risulti l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti, fino all'epoca in cui questa potrà eventualmente venir ricevuta in consegna del Comune, provvedendo anche agli scarichi, a norma dei regolamenti municipali.

È vietata l'apertura di strade a fondo cieco, di quelle di larghezza inferiore a metri 10 in pianura e metri 8 in collina, e di quelle che non siano in piena conformità e correlazione organica ai piani regolatori o di ampliamento, anche nella zona immediatamente adiacente ai medesimi.

Le case e le costruzioni in genere, che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni di questo regolamento, precisamente come se prospettassero una via pubblica.

Art. 41

I cortili e le vie private anche in fatto già esistenti e comunicanti colle vie e piazze pubbliche, dovranno essere chiuse con muro o cancello, anche apribile, da eseguirsi sopra disegno approvato.

L'autorità comunale avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse - a giudizio dell'Autorità comunale - necessario nell'interesse pubblico.

Art. 41 bis

A tutti indistintamente gli accessi degli edifici nelle pubbliche vie, piazze, siano ingressi di abitazione o siano accessi ad esercizi, negozi, uffici, stabilimenti, laboratori, ecc. sarà applicato, a cura del Comune, un numero civico.

E' riservato il diritto al Comune, senza corresponsione di indennità o compensi, di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie e piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità.

I proprietari avranno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbono essere ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari dovranno notificare al Comune i numeri soppressi.

PARTE VI.

Art. 42

Nella costruzione di nuove case è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti e di vecchi pavimenti, salnitri ed inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non bene puliti o che per difetto organico non presentassero assoluta garanzia di solidità.

Art. 43

Nelle demolizioni è proibito di gettare ad un tempo grossi tratti di muro o blocchi di pietra i quali possono mettere in pericolo la sicurezza dei fabbricati vicini, dei lavoranti e dei transitanti. I calcinacci saranno calati abbasso con cesto o canali chiusi da tavole.

Art. 44

Ponti di servizio.

I ponti di servizio dovranno presentare la massima solidità e dovranno avere il parapetto all'altezza di un metro, inchiodato o legato, internamente alle antenne o candele, ed avere una tavola in coltello nel piano verso l'esterno per impedire la caduta di oggetti.

Ogni ponte avrà il proprio sottoponte completo e sarà da questo distante al massimo 2 metri. L'accesso ai vari piani dei ponti di servizio si effettuerà o con una solida scala a pioli, non più alta però di 4 metri, ovvero con robuste rampe ascendenti. Dette rampe dovranno essere munite di solido parapetto da ambe le parti e di ampiezza tale da permettere il passaggio contemporaneo di due persone.

Quando si dovesse costruire ponti sopra strade o ad esse contigui, dovranno questi ponti essere costituiti da un piano perfettamente connesso, cioè con tavole a perfetto combacio e munite di paratie laterali in modo che né materiali, né polvere possano cadere nella sottostante via o recare molestia ai passanti. Sarà in facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare tutti quelli altri ripari con tavole, tele, stuoie, ecc., che potranno essere consigliati da speciali circostanze per impedire l'espandersi della polvere.

Malgrado tali prescrizioni l'Amministrazione non assume responsabilità di sorta dovendo i costruttori usare tutte le cautele necessarie per evitare danni e disgrazie.

Art. 45

Edifici minaccianti rovina.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio o manufatto minacci rovina, o che dei lavori siano condotti in modo da destare fondate preoccupazioni nei riguardi della sicurezza pubblica, ne viene fatta constatazione a cura dell'ufficio tecnico, il quale indica al proprietario od a chi per esso i provvedimenti più urgenti da prendersi.

L'ufficio tecnico non potrà in nessun caso prestarsi a visite nell'interesse dei privati, salvo per richiesta corredata dal parere scritto di un tecnico.

L'Autorità municipale, in base alla relazione dell'ufficio stesso, fa intimare, se del caso, al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombro ed alla demolizione degli edifici minaccianti rovina o di sospendere i lavori mal condotti, salvi tutti quelli altri provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la sicurezza pubblica.

Le spese relative devono essere rifuse dal proprietario dallo stabile a norma di legge.

Art. 46

L'Autorità municipale potrà, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio, alla visita dei lavori in corso di costruzione per constatare il regolare loro andamento, ed il proprietario o l'assuntore delle opere dovranno esibire a richiesta, i tipi approvati e fornire tutti gli schiarimenti del caso.

Potrà pure procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, o quando il proprietario non provveda convenientemente alla tutela dell'incolumità pubblica.

Art. 47

I contravventori saranno puniti a termini dell'art. 226 e seguenti del T. U. 4 febbraio 1915 n. 148 della legge comunale o provinciale.

Il Sindaco potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore.

Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dagli art. 153 della legge stessa o 378 della legge sui lavori pubblici.

ART. 48

La Commissione igienico edilizia, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è così composta:

- a) tre ingegneri,
- b) un architetto;
- c) un geometra,
- d) un cultore di belle arti,
- e) un avvocato,
- f) un costruttore edile,
- g) un proprietario di casa,
- h) un rappresentante della locale delegazione dell'UNPA da nominarsi dal Sindaco su terne proposte dalle rispettive organizzazioni di categoria;
- i) due esperti da nominarsi dal Sindaco scelti nel 'seno della Consulta ed eccezionalmente anche fuori di essa;
- l) due esperti in materia di bellezze naturali con le mansioni di cui alla legge regionale n. 15/1980.

Fanno inoltre parte della Commissione:

- m) il Direttore dell'Ufficio Monumenti della Liguria o un suo delegato,
- n) il Segretario Generale del Comune o il Vice Segretario da lui delegato,
- o) L'Architetto o Ingegnere Capo della Rip. VIII - Urbanistica ecc. o altro architetto o ingegnere della ripartizione stessa da lui delegato,
- p) l'Ufficiale Sanitario del Comune,
- q) il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco.

I membri elettivi dureranno in carica due anni e possono essere rieletti.

Fino a quando non sia stato predisposto l'elenco degli esperti da parte della Regione Liguria gli stessi saranno eletti dal Consiglio Comunale su designazione degli ordini professionali e degli enti che abbiano, anche di fatto, quale fine statutario la protezione delle bellezze naturali.

Per i membri della Commissione varranno le incompatibilità di cui agli artt. 27 186 della legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148.

Un impiegato municipale appartenente alla sezione tecnica, assisterà, quale Segretario, alle adunanze della Commissione e stenderà i verbali delle deliberazioni che saranno firmati dal presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni non saranno valide se non sono presenti alla adunanza almeno sei membri e almeno uno dei due esperti in materia di bellezze naturali (per quanto attiene alle pratiche di cui alla citata legge regionale n. 15/1980), e se non riuniscono la maggioranza dei voti sarà preponderante quello del presidente.

Quando i pareri deliberativi dalla Commissione Edilizia si discostano dal voto anche di uno solo dei due esperti, i pareri stessi dovranno essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti.

ART. 49

La Commissione igienico-edilizia è chiamata specialmente a dare il suo parere in linea d'arte e di interesse pubblico sui piani regolatori edilizi, di ampliamento e di abbellimento della città e sue dipendenze, sui progetti di nuovi fabbricati e di ricostruzione o riattamento importanti di quelli esistenti e su quelle opere per cui la Amministrazione comunale giudicherà conveniente di consultarla. Essa dà il suo avviso, tenuto conto della località, sulla ammissibilità o no dei progetti edilizi presentati, o propone all'assemblea, le modificazioni che ravviserà opportune allo scopo di impedire che si eseguiscano nella città e sue adiacenze opere indecorose, di danno o di incomodo pubblico o discordanze architettoniche.

La Commissione, nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene, ferme le responsabilità dei costruttori, avvertirà che tutte le costruzioni da eseguirsi abbiano la necessaria solidità e siano inoltre conformi alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento d'igiene.

Art. 50

Se la Commissione dovesse deliberare sovra disegni ed opere di cui fossero autori uno o più degli architetti od ingegneri facenti parte della Commissione stessa, questi non potranno in tal caso intervenire all'adunanza e saranno, ove d'uopo, surrogati da altri architetti o ingegneri nominati temporaneamente dal Sindaco.

REGIONE LIGURIA

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI
E VIGILANZA
IN MATERIA URBANISTICA

RACCOMANDATA R.R.

*ARCI. ABATE
VARIANTE CON SIG. FERDINANDO
PLAN. PRESCRIZIONE INDICATA NELLA REGIONE
CONSIGLIO COMUNALE, ecc. 7
16100 GENOVA 17 FEB 1987
20/2/87 U. Signorini*

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

SAVONA

Prot. N. 11924/1372 Allegati 1+elab.

Risposta alla nota del

e p.c. AL COMITATO REGIONALE DI
CONTROLLO-SEZIONE DI

SAVONA

OGGETTO: Comune di Savona - Approvazione
di variante al Regolamento Edilizio
introduttiva dell'articolo 26
bis, contenente la disciplina per
la costruzione delle verande.

COMUNE DI SAVONA	
DATA	PROTOCOLLO
	4669
ESITO	17 FEB. 1987
NUM. PROT.	10005
CAT. D. N. 5	
SETT.	UR 110

foto copia
[Signature]

Si comunica che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1551 in data 29.12.1986 di cui si trasmette copia conforme all'originale, unitamente al relativo elaborato debitamente vistato, è stata approvata la variante in oggetto indicata.

Peraltro, risultando il suddetto provvedimento condizionato all'osservanza della prescrizione ivi indicata, lo stesso - a norma dell'art. 5 della Legge Regionale 17.1.1980 n. 9 - acquisterà efficacia soltanto al momento della intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di accettazione integrale della prescrizione stessa e del conseguente adeguamento ad essa dei relativi atti. //

Nell'informare che è in corso la pubblicazione del decreto suddetto sul Bollettino Ufficiale della Regione, si fa altresì presente che codesto Comune dovrà quindi espletare i successivi incombeni di pubblicazione degli atti, ivi compresa la deliberazione di cui sopra, a norma dell'art. 62 T.U. Legge Comunale e Provinciale (R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni).

Per il necessario completamento della documentazione regionale si invita codesta Amministrazione a trasmettere copia della suddetta deliberazione di accettazione della prescrizione e a comunicare l'avvenuto espletamento degli incombeni di cui sopra.

Distinti saluti.



L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Ugo Signorini)

REGIONE LIGURIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 1551

Prot. N. 99035

OGGETTO: COMUNE DI SAVONA - Approvazione di variante al Regolamento Edilizio introduttiva dell'articolo 26 bis, contenente la disciplina per la costruzione di verande.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15.1.1972 n. 8 contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione nella suddetta materia, così come modificato dall'art. 7 della Legge Regionale 17.1.1980 n. 9;

Visto l'art. 5, lett. i), della Legge Regionale 24.5.1972 n. 8 contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione nella suddetta materia, così come modificato dall'art. 7 della Legge Regionale 9/1980;

Premesso che il Comune di Savona è dotato di strumento urbanistico generale costituito dal Piano Regolatore Intercomunale Savonese approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1988 del 5.9.1977 nonché di Regolamento Edilizio approvato con provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4165 in data 31.8.1916;

Che detto Comune con deliberazione consiliare n. 134 del 7.4.1966 ha adottato una variante al proprio Regolamento Edilizio consistente nell'introduzione di un ulteriore articolo, rubricato sub n. 26 bis, ad oggetto "verande";



Che gli atti della variante in parola sono stati qui trasmessi il 6.5.1986;

Considerato che tale nuova normativa regolamentare è volta a disciplinare gli interventi di installazione di verande su poggioli o logge esistenti attraverso la determinazione di appositi parametri edilizi e modalità di costruzione;

Vista la relazione tecnica n. 366 del 16.7.1986, unita per stratto al presente decreto;

Ritenuto che, per i motivi ivi svolti, la variante in esame è meritevole di approvazione, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate in detta relazione tecnica n. 366/1986;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

D E C R E T A

- 1) E' approvata, a condizione dell'osservanza della prescrizione in premessa richiamata - da accettarsi dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 17.1.1980 n. 9 - la variante al Regolamento Edilizio del Comune di Savona adottata con deliberazione consiliare n. 134 del 7.4.1986 per l'inserimento in esso di un articolo, rubricato sub n. 26 bis e contenente la disciplina per la costruzione di verande;
- 2) L'elaborato della variante che, debitamente vistato dall'Assessore proponente, è depositato agli atti del Servizio Affari Giuridici e Vigilanza in materia Urbanistica in allegato al secondo originale del presente provvedimento è costituito dal nuovo testo dell'art. 26 bis, comprensivo delle modifiche come sopra prescritte;



3) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affissione, con il relativo allegato ed elaborato, all'albo pretorio del Comune di Savona a norma dell'art. 62 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con Regio Decreto 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni.

Genova, li 29 DIC. 1986

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
composta di n. 4 pagine.
Il presente atto è stato esaminato dalla Commissione
di Controllo sull'amministrazione della Regione Liguria
nella seduta del 14/1/87. Con provvedimento n. 8485
nulla ha rilevato agli effetti dell'ulteriore corso.
Genova, 14. 01. 87

FD/rl

IL DIRIGENTE
(Aldo Currarino)



RELAZIONE TECNICA

N. 366 del 16.7.1986

OGGETTO: COMUNE DI SAVONA (SV)

Variante al Regolamento Edilizio concernente l'introduzione dell'art. 26 bis contenente la disciplina per la costruzione di verande.

Preso visione degli atti trasmessi dal Comune di Savona con nota n. 14573 del 2.5.1986, pervenuta il 6.5.1986.

Premesso che il Comune di Savona risulta dotato di Regolamento Edilizio approvato con provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4165 in data 31.8.1916.

Con deliberazione consiliare n. 134 del 7.4.1986 la Civica Amministrazione ha adottato la variante in oggetto al fine di introdurre nel testo regolamentare una specifica disciplina volta a governare l'intervento di installazione di verande su poggioni e logge esistenti.

La variante è motivata dalla Civica Amministrazione al fine di fornire una specifica risposta alle frequenti richieste di autorizzazione all'installazione di tali manufatti a difesa dagli agenti atmosferici o per migliorare situazioni abitative malsane nonché per contribuire al risparmio energetico attraverso un più efficace isolamento termico dei locali.

In particolare i punti fondamentali su cui si basa la nuova disciplina introdotta sono i seguenti:

1. classificazione dei manufatti in parola come "pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti" ai sensi dell'art. 7, 2° comma, lettera a) della Legge 94/1982 con esclusione dei casi che per dimensioni, caratteristiche e finalità possono costituire vani separati o aggiunti aventi una propria autonomia funzionale;
2. realizzazione previo rilascio della relativa autorizzazione edilizia;
3. installazione su poggioni o logge esistenti in grado di rispondere a precise condizioni di ubicazione fissate dalla norma con la precisazione che per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore



Intercomunale Savonese sono ammesse anche altre condizioni purchè finalizzate all'eliminazione di situazioni igienicamente negative;

4. costruzione sulla base di specifici requisiti tecnici;
5. definizione delle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.

In linea generale la norma proposta appare condivisibile in quanto affronta concretamente un aspetto dell'attività edilizia minuta frequentemente ricorrente nell'ambito della gestione comunale.

Per contro si rileva che il testo normativo in parola risulta da un lato poco definito per quanto attiene il rapporto che si viene a stabilire con la disciplina urbanistica comunale vigente e dall'altro non del tutto completo nella sua formulazione specie per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione tenuto conto che nell'attuale Regolamento Edilizio del Comune di Savona non vi sono norme in tal senso.

Per quanto concerne il rapporto con la disciplina urbanistica comunale non viene in particolare chiarito se la realizzazione dei manufatti in parola, indipendentemente dalla loro classificazione nell'ambito delle opere edilizie e conseguentemente del tipo di titolo abilitativo richiesto, debba comportare il rispetto degli indici di fabbricabilità di zona ovvero debba essere computato il volume edilizio che viene realizzato.

A questo proposito si rileva che nell'ipotesi di computabilità del volume della veranda la norma proposta troverebbe difficile se non impossibile applicazione, tenuto conto che specie per l'edilizia storica o comunque realizzata in epoche anteriori all'entrata in vigore del Piano Regolatore Intercomunale Savonese sono state sicuramente saturate le possibilità edificatorie disponibili in base agli attuali e vigenti indici di fabbricabilità.

Discorso diverso vale per l'edilizia di nuova realizzazione rapportata alle norme urbanistiche vigenti per la quale o è ancora possibile il ricorso ad eventuali asservimenti per rispettare gli indici di fabbricabilità attuali oppure il computo del volume delle verande può essere valutato in sede di progettazione.

In tal senso appare opportuno, considerata l'indubbia utilità della norma in oggetto, operare un chiarimento nel senso sopra indicato assumendo come riferimento temporale di



valutazione proprio la data di entrata in vigore del Piano Regolatore Intercomunale Savonese proposta dallo stesso Comune e stabilendo conseguentemente la non compatibilità del volume della veranda solo per i casi di installazione su poggioli o logge esistenti in edifici ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore Intercomunale Savonese ovvero entro il 5.9.1977.

Occorre pertanto prescrivere una diversa formulazione della norma proposta nel senso sopra indicato così come compiutamente definito con l'allegato A come da elenco riportato in calce alla presente relazione tecnica.

Nello stesso allegato A sono inoltre indicate le ulteriori prescrizioni da introdurre nel medesimo testo affinché la sua riformulazione tenga conto di quanto precedentemente rilevato in ordine alla completezza del testo proposto.

... O M I S S I S ...



Allegato A come d'Elenco riportato in calce alla Relazione
Tecnica n. 366 del 16.7.1986.

ART. 26 bis - VERANDE

L'installazione di una veranda ottenuta dalla chiusura parziale o totale di un poggiolo o di una loggia esistenti, appartenenti ad una unità immobiliare residenziale, al solo fine della protezione dagli agenti atmosferici e/o al miglioramento delle condizioni igieniche dei relativi locali, è classificabile tra le opere di cui alla lettera a) del 2° comma dell'art. 7 del Decreto Legge 23.1.1982 n. 9 convertito nella Legge 25.3.1982 n. 94.

Solo nel caso dell'installazione di verande, per il fine sopra indicato, su poggioli o logge esistenti compresi in fabbricati ultimati anteriormente alla data del 5.9.1977, non è richiesta l'applicazione degli indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale.

Fermo restando quanto disposto al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione all'installazione di verande può essere rilasciata qualora esista almeno una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di poggioli o logge che diano accesso a servizi igienici pensili o comunque installati fuori dai muri perimetrali dell'edificio ad esclusione di quelli posizionati sulla facciata principale dello stesso edificio;
2. nel caso di poggioli aggettanti da facciate secondarie non direttamente prospettanti su vie o piazze pubbliche che risultano interposti, sovrastanti o sottostanti a balconi o poggioli già dotati di veranda, al fine di pervenire alla formale ricomposizione delle facciate stesse;
3. per gli edifici ultimati anteriormente alla data del 5.9.1977 anche in casi diversi da quelli sopra indicati sub 1 e 2 con esclusione in ogni caso di quei poggioli o logge che prospettano direttamente su vie o piazze pubbliche o che aggettino da facciate principali dei relativi edifici.

Le verande per essere autorizzabili devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

- a) devono essere realizzate con struttura portante in profilati metallici, verniciati esternamente con tinte

della stessa tonalità cromatica dell'edificio in cui viene inserita la veranda, o in legno opportunamente sagomato;

- b) gli elementi di chiusura della veranda devono essere di materiale trasparente per le parti apribili di separazione con l'esterno, mentre per quelle fisse possono anche essere di materiale traslucido con esclusione di quelli con sezione ondulata;
- c) devono essere dotate di finestre apribili verso l'interno o del tipo ad ante scorrevoli lateralmente purchè internamente al perimetro della veranda, e di dimensioni tali da assicurare un idoneo ricambio d'aria nella veranda e nei vani dell'unità immobiliare da cui la stessa veranda è accessibile;
- d) nel caso in cui la veranda venga realizzata in un poggiolo o loggia di una unità immobiliare posta al piano terreno o rialzato dell'edificio in cui è compresa, ferme restando le condizioni di cui al 3° comma del presente articolo, può essere dotata di una portafinestra di accesso dall'esterno, solo se detta portafinestra serve per collegare l'unità immobiliare con il giardino di propria pertinenza o con quello condominiale;
- e) non possono essere realizzate su poggioli aventi un oggetto superiore a mt. 1,20 rispetto al filo esterno del muro perimetrale, da misurarsi a partire dal punto di incastro dello stesso poggiolo nel predetto muro perimetrale;
- f) nel locale veranda non è consentita la sistemazione di banchi da fuoco, cucinini ed in generale apparecchi a fiamma libera;
- g) il locale veranda non può essere destinato all'installazione di servizi igienici.

L'autorizzazione del Sindaco all'installazione delle verande lascia salva e impregiudicata la responsabilità del richiedente in ordine alla sicurezza complessiva ed alla statica del manufatto.

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve essere diretta al Sindaco e comprendere:

- la descrizione e l'ubicazione dell'opera;
- le generalità, la firma e l'indirizzo del proprietario dell'unità immobiliare in cui si inserisce la veranda o di chi abbia titolo per richiedere l'autorizzazione.

Ogni variazione concernente il soggetto di cui al precedente comma deve essere tempestivamente comunicato al Sindaco.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- relazione illustrativa dell'intervento in cui si dimostri la rispondenza dello stesso a quanto contenuto al 1°, 2°, 3° e 4° comma del presente articolo;
- stralcio planimetrico dello strumento urbanistico generale con l'indicazione dell'immobile oggetto di intervento;
- disegni in scala adeguata e fotografie, tali da documentare le caratteristiche dell'opera ed in particolare la sua rispondenza alle condizioni di cui al 3° comma del presente articolo ed ai requisiti del successivo 4° comma;
- documentazione catastale aggiornata dell'immobile interessato dall'intervento corredata da una dichiarazione di impegno sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione a provvedere, in caso di rilascio della stessa autorizzazione, all'accatastamento dell'opera entro e non oltre la data della sua ultimazione.

Nel caso di interventi nei centri storici e nelle zone vincolate ex Legge 1497/1939 così come modificata ed integrata dalla Legge 431/1985, alla domanda di autorizzazione deve essere altresì allegata:

- documentazione fotografica a colori dettagliata del fabbricato in cui si inserisce la veranda;
- rappresentazione dello stato attuale in scala adeguata;
- indicazione dei materiali e delle tinteggiature esistenti.

**COMUNE DI SAVONA**

Rip. LE	Sez. AV.	Cat. 10	Cl. 9	Fasc. 5
Spedita alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo				
Il 16 APR 1986 Prot. N. 10573				
Allegati N. _____				

DELIBERAZIONE N. 134

ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

nella seduta del 7 APRILE 1986

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE PER ADEGUAMENTI TECNOLOGICI ALLE UNITA' IMMOBILIARI.

L'anno millenovecentottanta sei il giorno sette
 del mese di aprile, alle ore 20,30, in Savona, nella
 Sala consiliare del civico Palazzo, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle
 norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
 ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri (P):

N.	Cognome e Nome	Presenti (P)	Assenti (A)	N.	Cognome e Nome	Presenti (P)	Assenti (A)
1	ACCATINO Mario	P		21	GASCO Adelio		A
2	ACCORDINO Francesco	P		22	GIUSTO Dalmazio		A
3	ANTOLINI Anna		A	23	LA ROCCA Rocco	P	
4	ASTENGO Piero	P		24	MARENGO Bruno	P	
5	BECCHINO Biancamaria		A	25	MARTINENGO Emilio		A
6	BERRUTI Giancarlo	P		26	MELONE Attilio	P	
7	BESSONE Mario Sergio		A	27	MURIALDO Fernando	P	
8	BIAGINI Mario	P		28	NAPOLI Nicola	P	
9	BRIANO Augusto	P		29	PASTORE Aldo	P	
10	BRUNETTI BURAGGI Lorenzo	P		30	PASTORINO Franco	P	
11	CATERA Umberto	P		31	PASTORINO Lorenzo	P	
12	CAVALLO Valeria	P		32	PELUFFO Rocco	P	
13	CERONI Franco	P		33	ROSATI Loretta	P	
14	CERVA Carlo	P		34	RUGGERI Carlo	P	
15	CIRAVEGNA Raffaella		A	35	SCARDAONI Umberto	P	
16	COSTANTINO Basilio		A	36	SIRITO Giorgio	P	
17	DELFINO Giovanni		A	37	TARAMASSO Pietro	P	
18	DINARDO Gabriele		A	38	TORTAROLO Sergio	P	
19	DONINI Cesare	P		39	TRUCCO Guido	P	
20	FILICE Ignazio	P		40	ZUNINO Massimo	P	
						30	10

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SCARDAONI Umberto

il quale accerta la validità dell'adunanza, essendo presente il numero legale dei Consiglieri.

Assiste alla seduta il Sig. NASUTI dott. Antonio nella sua qualità di Segretario Generale.

IL PRESIDENTE

dichiara quindi aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori:

- 1 - BRIANO Augusto
- 2 - BERRUTI Giancarlo
- 3 - PASTORINO Lorenzo

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE PER ADEGUAMENTI
TECNOLOGICI ALLE UNITA' IMMOBILIARI.

CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la richiesta di autorizzazione a costruzione di verande negli edifici ha assunto un carattere di particolare frequenza in considerazione della necessità, sempre più avvertita dalla popolazione, di difesa dalle intemperie o da situazioni malsane e di risparmio energetico negli impianti di riscaldamento, mediante opportuno isolamento termico;
- che nella normativa edilizia comunale, sia per quanto riguarda il regolamento edilizio vigente, sia per quanto attiene alle norme di attuazione del P.R.I.S. non esiste una regolamentazione specifica in ordine alla costruzione di detto tipo di manufatto;
- che si rende opportuno, pertanto, colmare tale mancanza con idonea regolamentazione, mediante l'aggiunta di uno specifico articolo al regolamento edilizio vigente adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.222 del 4 luglio 1916 e modificato successivamente con i provvedimenti indicati nel regolamento stesso;
- che si ritiene, pertanto, di dover aggiungere, nella parte IV del detto regolamento, dopo l'art. 26, un articolo 26 bis relativo alla specifica costruzione delle verande;
- visto il parere favorevole espresso dalla conferenza del P.R.I.S. in seduta del 21/3/86;
- visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in seduta del 10/3/86
- sentita la seconda Commissione Consiliare in seduta del 2/4/86
- con votazione unanime e palese resa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori già nominati

D E L I B E R A

1) Dopo l'art. 26 del regolamento edilizio adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 222 del 4 luglio 1916 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale nel regolamento stesso richiamate, è aggiunto un articolo 26 bis del seguente letterale tenore:

- "VERANDE

I balconi o poggiali o logge di edifici esistenti muniti di verande fisse costituiscono adeguamenti tecnologici delle unità immobiliari di cui sono pertinenza quando siano finalizzate ad

eliminare situazioni malsane;

In particolare l'autorizzazione alla installazione di verande potrà essere rilasciata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- nel caso di balconi che diano accesso a servizi igienici pensili o comunque installate fuori dai muri perimetrali dell'edificio;
- nel caso di balconi che prospettino solo su cortili o distacchi interni;
- nel caso di balconi, aggettanti da facciate interne o da facciate secondarie non direttamente prospettanti su vie o piazze pubbliche, ove risultino interposti o sovrastanti o sottostanti a balconi già verandati, anche al fine della ricomposizione architettonica della facciate stesse;
- per gli edifici esistenti alla data del 5 settembre 1977 anche in casi diversi da quelli sopra elencati, purchè la veranda sia necessaria per la eliminazione di riconosciute situazioni malsane con esclusione per altro di quei balconi che prospettino direttamente su vie o piazze pubbliche o che si aggettino da facciate principali.

Le verande, per essere assentibili dovranno inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

- non dovranno avere un oggetto utile superiore a mt. 1,20 dal muro perimetrale;
- dovranno essere dotate di finestre di dimensioni tali da assicurare un idoneo cambio d'aria e le finestre dovranno avere ante verticali o orizzontali apribili verso l'interno o anche scorrevoli;
- sulle verande non è consentita la sistemazione di banchi da fuoco, cucinini o servizi igienici.

Non rientrano nelle ipotesi che possono essere assentite le verande che, per dimensioni caratteristiche e finalità possono costituire vani (separati o aggiunti) aventi una propria autonomia.

Gli interventi consentiti e di cui sopra sono classificabili tra quelli di cui alla lettera A del 2° comma dell'art. 7 del D.L. 23/1/1982 n. 9 convertito nella legge 25 Marzo 1982 N.94.

L'autorizzazione del Sindaco lascia salva e impregiudicata la responsabilità del richiedente in ordine alla sicurezza e alla statica.

Le domande dovranno essere corredate da idonea documentazione sulle caratteristiche della veranda e da altra documentazione fotografica o per disegno che dia notizia della sussistenza della situazione di cui al 2° e 3° comma".

2) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Liguria per gli adempimenti di sua competenza.

ORIGINALE

Mod. 12 Archivio

Letto, confermato e sottoscritto (approvato dalla Giunta Municipale con Delib. n. 678 del 02/4/85 come da delega consiliare.)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto per l'assunzione dell'impegno: Il Ragioniere Capo

Publicata
all'albo
pretorio

il 16 APR. 1986 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 30 APR. 1986

, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO DI CONTROLLO

Elenco di Trasmissione n. 14573/14578
Ricevuta dal C.R.C. Savona in data 16/4/85
DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi artt. 59 e 60
legge 10-2-1953 n. 62, il 30/4/85 al seguito
decisione CORECO n. 13607/12460
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione ripubblicata
all'albo pretorio per giorni 15
dal 30/4/1986 al 14/5/1986
Il Segretario Generale

**COMUNE DI SAVONA**

Rip: UR Sez. ==	Ca. 10	Ci. 9	Fasc. 11
Spedita alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo			
112. 1987		Prot. N.	4662
Allegati N.			

DELIBERAZIONE N. 68

ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

nella seduta del 9 Marzo 1987

OGGETTO : VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO INTRODUTTIVA DELL'ART. 26 BIS CONTENENTE LA DISCIPLINA PER LA COSTRUZIONE DELLE VERANDE; DECRETO DI APPROVAZIONE P.G.R.L. N. 1551 DEL 29/12/1986.
ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLA PRESCRIZIONE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO ATTI.

L'anno millenovecentottanta sette il giorno nove
del mese di marzo , alle ore 17,45 , in Savona, nella
Sala consiliare del civico Palazzo, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle
norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in via d'urgenza
ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri (P):

N.	Cognome e Nome	Presenti (P)	Absenti (A)	N.	Cognome e Nome	Presenti (P)	Absenti (A)
1	ACCATINO Mario		A	21	GASCO Adelio		A
2	ACCORDINO Francesco		A	22	GIUSTO Dalmazio	P	
3	ANTOLINI Anna		A	23	LA ROCCA Rocco	P	
4	ASTENGO Piero		A	24	MARENCO Bruno	P	
5	BECCHINO Biancamaria		A	25	MARTINENGO Emilio		A
6	BERRUTI Giancarlo	P		26	MELONE Attilio		A
7	BONFANTI Roberto	P		27	MURIALDO Fernando	P	
8	BLAGINI Mario	P		28	NAPOLI Nicola		AG
9	BRIANO Augusto	P		29	PASTORE Aldo	P	
10	BRUNETTI BURAGGI Lorenzo	P		30	PASTORINO Franco	P	
11	CATERA Umberto	P		31	PASTORINO Lorenzo	P	
12	CAVALLO Valeria		A	32	PELUFFO Rocco	P	
13	CERONI Franco	P		33	ROSATI Loretta	P	
14	CERVA Carlo	P		34	RUGGERI Carlo	P	
15	CIRAVEGNA Raffaella		A	35	SCARDAONI Umberto	P	
16	COSTANTINO Basilio	P		36	SIRITO Giorgio		A
17	DELFINO Giovanni	P		37	TARAMASSO Pietro		A
18	DINARDO Gabriele	P		38	TORTAROLO Sergio	P	
19	DONINI Cesare	P		39	TRUCCO Guido	P	
20	FILICE Ignazio	P		40	ZUNINO Massimo	P	
						27	13

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Umberto SCARDAONI
il quale accerta la validità dell'adunanza, essendo presente il numero legale dei Consiglieri.

Assiste alla seduta il Sig. dott. Antonio NASUTI nella sua qualità di Segretario Generale.

IL PRESIDENTE

dichiara quindi aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori:

- 1 - GIUSTO Dalmazio
- 2 - BONFANTI Roberto

OGGETTO: Variante al Regolamento Edilizio introduttiva dell'art. 26 bis, contenente la disciplina per la costruzione delle verande; decreto di approvazione P.G.R.L. n. 1551 del 29/12/1986. Accettazione integrale delle prescrizioni e conseguente adeguamento atti.

IL PRESIDENTE

Enunciato l'argomento precisa che la questione della costruzione delle verande si è affrontata anche in accordo con la Regione ed in relazione alle norme del condono, tenuto conto che quest'ultimo veniva a determinare delle situazioni di disparità di trattamento tra i diversi cittadini, tra quelli che erano stati autorizzati, quelli che con il condono si mettevano a posto e quelli che non avrebbero potuto avere niente in futuro. Per tali motivi si è pensato di fare una modifica al Regolamento Organico;

Invita, quindi, l'Assessore competente ad illustrare la pratica:

L'Assessore MARENGO

L'art. 26 bis al Regolamento Edilizio era stato già visto sia in Commissione ed era già stata oggetto di approvazione del Consiglio Comunale. La Regione ci ha restituito, con il decreto di approvazione firmato dal Presidente della Giunta Regionale, il testo definitivo dell'art. 26 bis rivisto dalla Regione, riordinato e che mi pare si discosti, nella sostanza, nel punto che avevamo discusso in sede di approvazione del Consiglio Comunale, che è questo: la Regione fino alla data di adozione del P.R.I.S. (nel 1977), fa salvi tutti gli edifici costruiti entro quella data. Essi rientrano nell'applicazione di questa norma e quindi stabilisce una soglia di applicazione.

Noi avevamo fatto un'articolazione che consentiva un po' di elasticità anche per i casi successivi. La Regione ha inteso delimitare questi casi anche se, però, mi pare raccolga il grosso delle problematiche di Savona; ciò in quanto la grande parte della città è stata edificata prima di questa data.



Comunque è stato il massimo che abbiamo potuto ottenere da parte della Regione rispetto ad un problema che aveva qualche complessità dal punto di vista della definizione della norma, rispetto alla legislazione vigente.

Mi pare che a questo punto, salvo che non ci siano domande da parte dei Consiglieri la cosa più saggia sia quella di approvare il testo della Regione, in quanto è l'unica possibilità che abbiamo di introdurre operativamente questa norma che ci darà parecchio sollievo rispetto ai problemi aperti.

Conclusasi la discussione il Presidente pone la pratica in votazione. L'esito della votazione, espressa per alzata di mano, viene così accertato e proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori:

Presenti	N. 26	(si dà atto che nel corso della discussione è entrato il Consigliere SIRITO)
----------	-------	--

mentre ne sono usciti i Consiglieri BERRUTI e RUGGERI

Astenuti	N. ==
Votanti	N. 26
Voti favorevoli	N. 26
Voti contrari	N. ==

Per effetto dell'eseguita votazione



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la comunicazione della Regione Liguria del 12/2/1987 n. 14927/1372 di prot. che trasmette il decreto P.G.R.L. n. 1551 del 29/12/1986 prot. n. 99035 di "Approvazione di variante al Regolamento Edilizio introduttiva dell'art. 26 bis, contenente la disciplina per la costruzione di verande";

Visto che il provvedimento suddetto è condizionato all'osservanza di prescrizioni e che lo stesso, a norma dell'art. 5 della L.R. n. 9 del 17/1/80, acquisterà piena efficacia solo al momento della intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di accettazione integrale della prescrizione stessa e del conseguente adeguamento ad essa dei relativi atti;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle prescrizioni espresse dalla Relazione Tecnica n. 366 del 16/7/1986 di cui al citato decreto di approvazione n. 1551 del 29/12/86, prendendone atto, e di accettare contestualmente il contenuto dell'allegato A al decreto stesso "Art. 26 bis - verande" che rappresenta la nuova formulazione della norma proposta con ulteriori prescrizioni introdotte nel testo originale adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 134 del 7/4/1986;

Con votazione come sopra resa e verificata

D E L I B E R A

- 1) di accettare integralmente le prescrizioni indicate dalla Regione Liguria nel decreto P.G.R.L. n. 1551 del 29/12/86 di approvazione della variante al Regolamento Edilizio introduttiva dell'art. 26 bis contenente la disciplina per la costruzione delle verande;
- 2) di adeguare contestualmente il contenuto del testo originale adottato con deliberazione consiliare n. 134 del 7/4/1986 riformulandolo come segue:

ART. 26 bis - VERANDE

L'installazione di una veranda ottenuta dalla chiusura parziale o totale di un poggiolo o di una loggia esistenti, appartenenti ad un'unità immobiliare

residenziale, al solo fine della protezione dagli agenti atmosferici e/o al miglioramento delle condizioni igieniche dei relativi locali, è classificabile tra le opere di cui alla lettera a) del 2° comma del l'art. 7 del Decreto Legge 23/1/1982 n. 94;

Solo nel caso dell'installazione di verande, per il fine sopra indicato, su poggioli o logge esistenti compresi in fabbricati ultimati anteriormente alla data del 5/9/1977, non è richiesta l'applicazione degli indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale;

Fermo restando quanto disposto al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione all'installazione di verande può essere rilasciata qualora esista almeno una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di poggioli o logge che diano accesso a servizi igienici pensili o comunque installati fuori dai muri perimetrali dell'edificio ad esclusione di quelli posizionati sulla facciata principale dello stesso edificio;
2. nel caso di poggioli aggettanti da facciate secondarie non direttamente prospettanti su vie o piazze pubbliche che risultano interposti, sovrastanti o sottostanti a balconi o poggioli già dotati di veranda, al fine di pervenire alla formale ricomposizione delle facciate stesse;
3. per gli edifici ultimati anteriormente alla data del 5/9/1977 anche in casi diversi da quelli sopra indicati sub 1 e 2 con esclusione in ogni caso di quei poggioli o logge che prospettano direttamente su vie o piazze pubbliche o che aggettino da facciate principali dei relativi edifici.

Le verande per essere autorizzabili devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

- a) devono essere realizzate con struttura portante in profilati metallici, verniciati esternamente con tinte della stessa tonalità cromatica dell'edificio in cui viene inserita la veranda, o in legno opportunamente sagomato;

- b) gli elementi di chiusura della veranda devono essere di materiale trasparente per le parti apribili di separazione con l'esterno, mentre per quelle fisse possono anche essere di materiale traslucido con esclusione di quelli con sezione ondulata;
- c) devono essere dotate di finestre apribili verso l'interno o del tipo ad ante scorrevoli lateralmente purchè internamente al perimetro della veranda e di dimensioni tali da assicurare un idoneo ricambio d'aria nella veranda e nei vani dell'unità immobiliare da cui la stessa veranda è accessibile;
- d) nel caso in cui la veranda venga realizzata in un poggiolo o loggia di un'unità immobiliare posta al piano terreno o rialzato dell'edificio in cui è compresa, ferma restando le condizioni di cui al 3° comma del presente articolo, può essere dotata di una porta-finestra di accesso dall'esterno, solo se detta porta-finestra serve per collegare l'unità immobiliare con il giardino di propria pertinenza o con quello condominiale;
- e) non possono essere realizzate su poggioli aventi un oggetto superiore a m. 1,20 rispetto al filo esterno del muro perimetrale, da misurarsi a partire dal punto di incastro dello stesso poggiolo nel predetto muro perimetrale;
- f) nel locale veranda non è consentita la sistemazione di banchi da fuoco, cucinini ed in generale apparecchi a fiamma libera;
- g) il locale veranda non può essere destinato all'installazione di servizi igienici.

L'autorizzazione del Sindaco all'installazione delle verande lascia salva e impregiudicata la responsabilità del richiedente in ordine alla sicurezza complessiva ed alla statica del manufatto.

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve essere diretta al Sindaco e comprendere:

- la descrizione e l'ubicazione dell'opera;
- le generalità, la firma e l'indirizzo del proprietario dell'unità immobiliare in cui si inserisce la veranda o di chi abbia titolo per richiedere l'autorizzazione.

Ogni variazione concernente il soggetto di cui al precedente comma deve essere tempestivamente comunicato al Sindaco.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- relazione illustrativa dell'intervento in cui si dimostri la rispondenza dello stesso a quanto contenuto al 1°, 2°, 3° e 4° comma del presente articolo;
- stralcio planimetrico dello strumento urbanistico generale con l'indicazione dell'immobile oggetto di intervento;
- disegni in scala adeguata e fotografie, tali da documentare le caratteristiche dell'opera ed in particolare la sua rispondenza alle condizioni di cui al 3° comma del presente articolo ed ai requisiti del successivo 4° comma;
- documentazione catastale aggiornata dell'immobile interessato dall'intervento corredata da una dichiarazione di impegno sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione a provvedere, in caso di rilascio della stessa autorizzazione, all'accatastamento dell'opera entro e non oltre la data della sua ultimazione.

Nel caso di interventi nei centri storici e nelle zone vincolate ex legge 1497/1939 così come modificata ed integrata dalla Legge 431/1985, alla domanda di autorizzazione deve essere altresì allegata:

- documentazione fotografica a colori dettagliata del fabbricato in cui si inserisce la veranda;
- rappresentazione dello stato attuale in scala adeguata;
- indicazione dei materiali e delle tinteggiature esistenti.



Criteri dettati dal Regolamento Edilizio per la realizzazione

di verande e fac simile domanda.

ART. 26 bis - VERANDE

L'installazione di una veranda ottenuta dalla chiusura parziale o totale di un poggolo o di una loggia esistenti, appartenenti ad una unità immobiliare residenziale, al solo fine della protezione degli agenti atmosferici e/o al miglioramento delle condizioni igieniche dei relativi locali, è classificabile tra le opere di cui alla lettera a) del 2° comma dell'art. 7 del Decreto Legge 23.1.1982 n. 9 convertito nella Legge 25.3.1982 n. 94.

Solo nel caso dell'installazione di verande, per il fine sopra indicato, su poggoli o logge esistenti compresi in fabbricati ultimati anteriormente alla data del 5.9.1977, non è richiesta l'applicazione degli indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale.

Fermo restando quanto disposto al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione all'installazione di verande può essere rilasciata qualora esista almeno una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di poggoli o logge che diano accesso a servizi igienici, pensili o comunque installati fuori dei muri perimetrali dell'edificio ed esclusione di quelli posizionati sulla facciata principale dello stesso edificio;
2. nel caso di poggoli aggettanti da facciate secondarie non direttamente prospicienti su vie o piazze pubbliche che risultano interposti, sovrastanti o sottostanti a balconi o poggoli già dotati di veranda, al fine di pervenire alla formale ricomposizione delle facciate stesse;
3. per gli edifici ultimati anteriormente alla data del 5.9.1977 anche in casi diversi da quelli sopra indicati sub 1 e 2 con esclusione in ogni caso di quei poggoli o logge che prospettano direttamente su vie o piazze pubbliche o che aggettino da facciate principali dei relativi edifici.

Le verande per essere autorizzabili devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

- a) devono essere realizzate con struttura portante in profilati metallici, verniciati esternamente con tinte

della stessa tonalità cromatica dell'edificio in cui viene inserita la veranda, o in legno opportunamente sagomato;

- b) gli elementi di chiusura della veranda devono essere di materiale trasparente per le parti apribili di separazione con l'esterno, mentre per quelle fisse possono anche essere di materiale traslucido con esclusione di quelli con sezione ondulata;
- c) devono essere dotate di finestre apribili verso l'interno o del tipo ad ante scorrevoli lateralmente purché internamente al perimetro della veranda, e di dimensioni tali da assicurare un idoneo ricambio d'aria nella stessa veranda e nei vani dell'unità immobiliare da cui la stessa veranda è accessibile;
- d) nel caso in cui la veranda venga realizzata in un poggolo o loggia di una unità immobiliare posta al piano terreno o rialzato dell'edificio in cui è compresa, ferme restando le condizioni di cui al 3° comma del presente articolo, può essere dotata di una porta-finestra di accesso dall'esterno, solo se detta porta-finestra serve per collegare l'unità immobiliare con il giardino di propria pertinenza o con quello condominiale;
- e) non possono essere realizzate su poggoli aventi un oggetto superiore a mt. 1,20 rispetto al filo esterno del muro perimetrale, da misurarsi a partire dal punto di incastro dello stesso poggolo nel predetto muro perimetrale;
- f) nel caso di veranda non è consentita la sistemazione di banchi da fuoco, cucinini ed in generale apparecchi a fiamma libera;
- g) il locale veranda non può essere destinato all'installazione di servizi igienici.

L'autorizzazione del Sindaco all'installazione delle verande lascia salva e impregiudicata la responsabilità del richiedente in ordine alla sicurezza complessiva ed alla statica del manufatto.